TOMIOLO
STUDIO ASSOCIATO
di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 07** di

SPAZIO AZIENDE – LUGLIO 2014

LE ULTIME NOVITÀ

Bonus 190 euro: ulteriori indicazioni Messaggio INPS n. 5658 del 27 giugno 2014	L'INPS dopo aver fornito le prime indicazioni per la fruizione del **beneficio** di **190 euro** introdotto in conseguenza della **mancata proroga**, per l'anno 2013, delle **disposizioni** sull'**iscrizione** nelle **liste di mobilità** dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici, rende noto che la **graduatoria** delle **istanze** accolte è pubblicata all'interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole. I **datori di lavoro** • che utilizzano il sistema UNIEMENS, potranno fruire del beneficio mediante **conguaglio** con i contributi dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014; • **agricoli** potranno fruire del beneficio con la denuncia DMAG relativa al secondo trimestre 2014.
Sgravio contributivo dei premi 2013 Messaggio INPS n. 5613 del 26 giugno 2014 Circolare INPS n. 78 del 17 giugno 2014	L'INPS è intervenuto per illustrare le modalità da seguire per i datori per la richiesta dello sgravio contributivo per gli **importi** corrisposti nell'anno **2013 a titolo di premio** incerto nell'ammontare nonché nella sua erogazione. In particolare, le aziende (anche tramite gli intermediari autorizzati) dovranno inoltrare, esclusivamente **in via telematica**, apposita **domanda all'INPS**, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali; la procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Successivamente, l'Istituto ha reso disponibile per una **prima fase di sperimentazione** il tracciato delle domande di sgravio contributivo, con invio da effettuarsi fino alle ore 23.00 del 4 luglio 2014: ogni domanda trasmessa in questa fase non avrà alcun effetto ai fini dell'effettiva richiesta del beneficio contributivo. Con **successivo messaggio** sarà comunicato il lasso temporale entro il quale inviare le **domande ufficiali** di sgravio.
Decreto "competitività": incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)	Con il c.d. Decreto "Competitività" (in vigore dal 25 giugno 2014), il Governo ha previsto un incentivo all'assunzione di **giovani** lavoratori **agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni** con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, pari ad **un terzo** della **retribuzione lorda imponibile** ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di **18 mesi**. L'assunzione va effettuata **tra il 1° luglio 2014** e il **30 giugno 2015**. Tale agevolazione ad oggi **non** è ancora **applicabile** in quanto necessita di **indicazioni operative** da parte dell'**INPS**. È prevista anche l'estensione della **deduzione IRAP** al lavoro a tempo determinato, purché il contratto non sia inferiore a tre anni e preveda almeno 150 giornate all'anno.
Bonus in busta paga: convertito in legge il decreto DL n. 66 del 24 aprile 2014 Legge n. 89 del 23 giugno 2014 (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014)	Il Decreto Legge istitutivo del **bonus 80 euro** è stato convertito in legge. Rispetto al testo originario della norma, la nuova formulazione della norma, da un lato, prevede ora il **recupero** del bonus, da parte del sostituto d'imposta, mediante la compensazione sul **Mod. F24** (utilizzando il codice tributo 1655) e, dall'altro, non fa più alcun richiamo all'utilizzo, ai fini in esame, delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, nell'ipotesi di incapienza delle stesse, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga; pertanto, il recupero del bonus può avvenire utilizzando **qualsiasi tributo e contributo** che transita nel Mod. F24. La modifica legittima, di fatto, quanto effettuato dai sostituti d'imposta già nel Mod. F24 presentato lo scorso 16 giugno.

COMMENTI

Grazie al DPCM 19 febbraio 2014, anche per l'anno in corso può essere applicata la detassazione sulle somme erogate a titolo d'incremento della produttività ed efficienza organizzativa.
In particolare il DPCM porta a **3.000 euro** l'**imponibile fiscale** assoggettabile ad **imposta sostitutiva** nell'anno 2014, mentre conferma in **40.000 euro** il limite di **reddito da lavoro dipendente** per l'anno 2013, che consente di applicare il beneficio in esame. Le somme assoggettabili a detassazione, nonché i requisiti e i contenuti che gli accordi collettivi devono rispettare per l'applicazione dello sgravio fiscale, rimangono quelli già previsti per lo scorso anno. Il Ministero del Lavoro ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti con la Circolare n. 14/2014, precisando tra l'altro, che:

- non dovranno essere nuovamente depositati gli accordi e la dichiarazione di conformità per le intese stipulate nel 2013 e ancora vigenti nel 2014;
- in alcuni specifici casi gli accordi stipulati in corso 2014 potranno avere valenza retroattiva rispetto alla data di stipula

SOGGETTI BENEFICIARI E PROFILI FISCALI

Anche per il 2014 la detassazione trova applicazione per i soli lavoratori dipendenti del settore privato.

Ciò sta a significare che, anche per l'attuale periodo d'imposta potranno beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria, solamente i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro esclusi dall'elenco riportato dal D.Lgs n. 165/2001 (che configura l'elenco tassativo delle Amministrazioni Pubbliche).

Riguardo ai **profili fiscali** il decreto precisa che l'agevolazione in esame è applicabile

- su un imponibile fiscale pari a euro 3.000,00, qualora
- il lavoratore abbia percepito, nel 2013, un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a 40.000,00 euro, al lordo di eventuali somme detassate.

In relazione al limite massimo di 40.000,00 euro di reddito da lavoro dipendente per l'anno 2013, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/2013 aveva fornito alcune precisazioni, così come schematizzate di seguito in tabella.

DETASSAZIONE 2014	
IMPORTO	**COMPRESO NEI 40.000 EURO PER IL 2013**
Reddito da lavoro dipendente percepito nel 2013 da altro datore	SÌ
Somme detassate nel 2013	SÌ
Reddito da lavoro dipendente svolto all'estero nel 2013	SÌ
Redditi a tassazione separata percepiti nel 2013 anche se da lavoro dipendente	NO

Redditi non da lavoro dipendente (compresi redditi assimilati)	NO
Redditi da pensione	SÌ (in quanto equiparati a lavoro dipendente)
Redditi da lavoro dipendente di competenza 2013 erogati entro il 12 gennaio 2014	SÌ (principio della cassa allargata)
Reddito da lavoro dipendente nel 2013 superiore a 40.000,00 euro	Ininfluente

L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO

In sostanza il Decreto in esame, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per il 2014, prevede:

- la stipula di un contratto collettivo di secondo livello (sia aziendale che territoriale),
- nel quale vengano definiti indici quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, ovvero
- vengano definiti interventi in tre delle quattro aree individuate dal DPCM 22 gennaio 2013,
- la definizione della retribuzione di produttività, espressamente collegata al raggiungimento o degli indici quantitativi o all'effettuazione di interventi in almeno tre delle quattro aree citate,
- il rispetto dei limiti fiscali imposti in relazione all'importo massimo detassabile (3000 euro) e in riferimento al reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente (40.000 euro).

In relazione alle citate quattro aree d'intervento, si ritiene utile ricordare brevemente come esse siano relative a:

- modifiche dell'articolazione dell'**orario di lavoro**, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della **quantità di ore** sia alla loro diversa **collocazione temporale**;
- **programmazione aziendale** più flessibile dei periodi di **ferie eccedenti** le **due settimane**;
- introduzione di misure che abbiano il fine di **contemperare** la **tutela dei lavoratori** e l'utilizzo di **nuove tecnologie** funzionali all'attività lavorativa;
- disciplina e individuazione di criteri di **fungibilità delle mansioni** e di implementazione delle competenze.

In relazione agli **indici quantitativi** si ritiene utile ricordare che il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 21/2013, aveva precisato che detti indicatori quantitativi non devono per forza essere ricondotti al fatturato dell'azienda, ma comunque a **valori misurabili** e "contabilizzabili", così, come ad esempio, anche la modifica degli orari aziendali.

Di conseguenza il premio erogato in corso 2014 collegato all'andamento delle vendite, sarà detassabile in quanto detto andamento è numericamente quantificabile, ma non sarà necessario che detto indicatore evidenzi un incremento del venduto.

Riguardo agli **indicatori quantitativi** di aumento di produttività, o in alternativa di qualità o efficienza si riportano schematicamente in tabella **esempi non esaustivi** elencati dal Ministero del Lavoro.

INDICI	ESEMPI
Produttività	andamento del fatturato
	lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL)
	prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL
	Retribuzione legata a clausole flessibili o elastiche
	modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda
	modifiche orientate alla gestione di turni o giornate aggiuntive
	ristorni ai soci/dipendenti delle cooperative se tali somme sono legate ad un miglioramento della produttività
Qualità	soddisfazione del cliente rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro
Efficienza	minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie

RIORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO

In particolare, il Ministero ha ricordato che riguardo alle modifiche,

- alla **distribuzione degli orari** di lavoro esistenti in azienda, nonché
- a quelle orientate alla **gestione di turnazioni** o **giornate aggiuntive**,

potrà essere detassata tutta la retribuzione legata alla **quota oraria** oggetto della modifica e **non la sola** eventuale **maggiorazione** retributiva.

Esempio 1 – Diversa distribuzione degli orari

Si supponga un'azienda per la quale un accordo collettivo territoriale che consenta che l'orario di lavoro mattutino,

- in origine fissato dalle 8.00 alle 12.00,
- venga spostato dalle 9.00 alle 13.00 nel periodo estivo, per meglio far fronte alle richieste della clientela e che, a fronte della modifica,
- venga corrisposta una maggiorazione del 2% per le ore ordinariamente prestate dalle 12.00 alle 13.00.

In questa ipotesi verrà assoggettata ad imposta sostitutiva non solo la maggiorazione, ma anche la retribuzione relativa alla quota oraria dell'ordinaria prestazione lavorativa effettuata dalle 12.00 alle 13.00.

Il Ministero lo scorso anno aveva precisato che, nell'ottica di un aumento dell'efficienza, sono detassabili quelle somme riconducibili alla "riorganizzazione del lavoro" che, in forza di un accordo collettivo di secondo livello,

- non devono necessariamente contenere caratteri di novità rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento, ma
- dovranno rappresentare un elemento di novità per le aziende che lo applicano.

GLI EFFETTI DEL 2013 ANCHE NEL 2014

Il Ministero ha chiarito che, anche **per l'anno 2014**, ai fini della detassazione,

- gli **elementi di novità** dovranno essere considerati in relazione a quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013 e di conseguenza
- la "diversità" per l'anno in corso, dovrà essere **valutata** in relazione alle **situazioni preesistenti** agli accordi collettivi di secondo livello firmati nel **2013**.

Ciò sta a significare che, nell'ambito della "riorganizzazione del lavoro", quello che è stato un carattere di **novità per** l'anno **2013** comporterà

- l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** anche **per l'anno in corso** qualora
- tale elemento innovativo sia richiamato da un accordo collettivo di secondo livello valevole per il 2014.

Esempio 2 – Il detassato nel 2013

Se un CCNL prevedesse la possibilità per le imprese di strutturare l'orario di lavoro su turni e

- in forza di un accordo territoriale che legasse i turni all'efficienza organizzativa,
- un'azienda avesse iniziato in corso 2013 ad applicare un orario su turnazione,

la retribuzione delle quote orarie effettuate in turni nonché le eventuali maggiorazioni per turno corrisposte, potevano esser detassate.

Nell'esempio appena proposto, l'imposta sostitutiva poteva quindi essere applicata in quanto

- l'applicazione di un orario in turni,
- benché prevista come ipotesi dal CCNL di riferimento
- è stata applicata in azienda per la prima volta nel 2013,
- alla luce di un accordo collettivo territoriale in materia di detassazione.

Esempio 3 – Prosegue la detassazione nel 2014

In sostanza, qualora l'impresa dell'Esempio 2, **prosegua** la propria attività in **turni nel 2014**

- potrà **continuare** a **detassare** anche in corso d'anno sia la quota oraria che le maggiorazioni così come per il 2013, qualora
- sia vigente un accordo in materia di detassazione,

poiché si **configura** comunque **l'elemento** di **diversità rispetto** al **passato**, ovvero a quanto avvenuto ante accordi stipulati nel 2013.

I primi mesi del 2014

In relazione alle somme detassate nei primi mesi dell'anno, la Circolare n. 14/2014 propone una posizione di "discontinuità" rispetto a quanto affermato in precedenza.
Già la Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Welfare n. 19 del 2011 aveva precisato che in ogni caso potevano essere detassabili i soli importi erogati dalla data di stipula del relativo accordo, anche se quest'ultimo "avesse vantato" effetti retroattivi.

Nell'ipotesi in cui l'accordo territoriale del 2013 sia scaduto, ma non formalmente disdettato, il Ministero ritiene ora possibile l'applicazione della detassazione anche per i mesi del 2014 precedenti la sottoscrizione di un ulteriore accordo territoriale confermativo del precedente, a condizione che ci sia stata continuità nell'applicazione delle misure di "efficientazione".

In pratica, richiamando "l'Esempio 3", supponendo che il **1° giugno 2014** sia stato sottoscritto un accordo collettivo di secondo livello che confermi nei contenuti la detassabilità del lavoro in turni così come previsto dall'accordo stipulato l'anno scorso e scaduto il 31 dicembre 2013, potrà essere oggetto di detassazione:

- non solo quanto erogato dal 1° maggio 2014 a titolo di quote orarie e maggiorazioni per lavoro in turni, bensì anche
- quanto già erogato a stesso titolo dal 1° gennaio al 30 aprile 2014.

DEPOSITO PRESSO LA DTL

Così come per le Intese stipulate ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, anche gli **accordi stipulati** in corso **2014** ai sensi del DPCM 19 febbraio 2014 dovranno **essere depositati** unitamente alla dichiarazione di conformità, presso la DTL competente:

- entro 30 giorni dalla data di stipula dell'accordo, ovvero
- **entro il 13 giugno 2014**, se l'accordo è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del DPCM del 2014 (entrata in vigore 14 maggio 2014).

Con la circolare in esame il Welfare precisa che nessun adempimento è invece previsto per quegli accordi **stipulati** in corso **2013** e ancora **validi** in corso **2014**, per i quali già nel 2013 si era provveduto al deposito alla DTL, unitamente alla dichiarazione di conformità ai sensi del **DPCM 22 gennaio 2013.**

In sintesi:

DATA DI STIPULA	ANNO 2013		ANNO 2014		
	DEPOSITO ACCORDO	DEPOSITO DICHIARAZ.	VIGENZA ACCORDO	DEPOSITO ACCORDO	DEPOSITO DICHIARAZ.
Entro il 31/12/2013	SÌ	SÌ	SÌ	NO	NO
Dal 1/1/2014 al 13/5/2014	-	-	SÌ	Entro 13/6	
Dal 14/5/2014 al 31/12/2014	-	-	SÌ	Entro 30 gg dalla stipula	

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2014

MARTEDÌ 8

Modello 730

Il CAF/professionista abilitato invia telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730 e 730-4 (termine originario del 30 giugno 2014 differito a tale data dal DPCM 3 giugno 2014).

GIOVEDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **aprile – giugno 2014** per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi "Fondo M. Negri", "Fondo A. Pastore" e "Fondo M. Besusso" trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al "Fondo M. Negri", al "Fondo A. Pastore" ed al "Fondo M. Besusso", a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **aprile – giugno 2014**.

Versamento tramite bonifico bancario.

MERCOLEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **giugno 2014**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2014**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **giugno 2014** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2014**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **giugno 2014**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**giugno 2014**).

LUNEDÌ 21

Contributi Previdai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **aprile – giugno 2014**.

Versamento tramite bonifico bancario.

GIOVEDÌ 31

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **giugno 2014**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **giugno 2014**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Modello 730

Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nello stesso mese).

Il CAF/professionista abilitato trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le schede per la scelta della destinazione del 2‰ dell'IRPEF ricevute entro il 30 giugno 2014.

Modello 770 Semplificato/Ordinario

Ultimo giorno per l'invio telematico delle dichiarazioni relative al 2013.

Denuncia INPS agricoli trimestrale

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre **aprile – giugno 2014**.

Denuncia all'INPS a mezzo DMAG telematico.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **giugno 2014**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI LUGLIO 2014

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■